

TRIBUNALE ROMA

15 FEBBRAIO 1994

PRESIDENTE: VELARDI

ESTENSORE: MACIOCE

PARTI: PIZZUTI

(Avv. Scatozza, Colaiacovo)

PENDINELLI, SOC. ED.

IL MESSAGGERO

(Avv. Itrace)

Rettifica • Ritardo nella pubblicazione • Illecito • Accertamento in sede di merito • Ammissibilità • Danni • Insussistenza

Rientra nella potestà giurisdizionale del Giudice di merito, adito successivamente all'emanazione di provvedimento che ordini la pubblicazione di una rettifica ex art. 8 legge stam-

pa, accertare e dichiarare l'inosservanza dell'obbligo di tempestiva pubblicazione. Peraltro non costituendo più reato la violazione dell'art. 8 cit. non è risarcibile l'eventuale danno non patrimoniale mentre per il danno patrimoniale è onere dell'attore fornire gli elementi dai quali sia possibile desumere l'esistenza di un danno causato dal ritardo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO. — Con atto di citazione notificato il 31 luglio 1991 Pizzuti Otello ha convenuto in giudizio Pendinelli Mario e l'editrice del quotidiano « Il Messaggero » chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni da esso esponente subito per avere il quotidiano dell'8 maggio 1991 pubblicato parziale ed inesatta notizia afferente sentenza del Tribunale di Sulmona — coinvolgente esso deducendo — e ritardato senza alcuna giustificazione la pubblicazione della rettifica pur chiesta con racc. AR 14 maggio 1991, pubblicazione di fatto avvenuta solo a seguito dell'ordinanza cautelare 5 luglio 1991 del Pretore di Roma, emessa su ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. immediatamente proposto.

I convenuti si sono ritualmente costituiti ed hanno osservato che nessuna lesione sarebbe potuta derivare al Pizzuti dalla sintetica cronaca dell'8 maggio 1991 e che, comunque, malamente era stata invocata la « rettifica » — inesattamente concessa dal Pretore — e che, infine, nessuno danno apprezzabile era derivato all'attore avendo avuto la rettifica pieno corso il 17 luglio 1991. Differita la trattazione della causa per alcune udienze e senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 19 febbraio 1993 i procuratori rassegnavano le conclusioni sopra trascritte e la causa era rimessa al Collegio che, alla udienza del 10 gennaio 1994, riservava la decisione.

Giova, in primo luogo osservare, come esattamente rilevato dalla difesa dei convenuti in conclusionale, che dalle trascritte conclusioni si evince l'indubbio *abbandono* da parte attrice del capo di domanda ad oggetto i danni subito per effetto della pubblicazione dell'articolo 8 maggio 1991 de « Il Messaggero ». Ed invero, se già dalla narrativa della citazione non era del tutto palese qual illecito fosse ricollegato dall'attore alla pubblicazione di notizie

* La sentenza, nel riconoscere che il Giudice di merito possa pronunciarsi, sia pure in sede di mero accertamento, sulla violazione dell'obbligo di pubblicazione della rettifica e sul consequenziale diritto del richiedente ad ottenerla rafforza la tesi di chi articolando il procedimento di rettifica coattiva in due fasi (una d'urgenza, l'altra di cognizione piena) ritiene che la competenza per la prima fase sia assoggettata

alla nuova disciplina dei procedimenti cautelari. Sul punto v. Trib. Salerno 29 aprile 1993, in questa *Rivista*, 1993, 1101 (con nota di E.A. DINI); Trib. Roma 27 aprile 1994, *ivi*, 1994, 536; Trib. Pescara 4 dicembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 882. *Contra*, in dottrina, v. R. SIMONE, *Rettifica e tutela processuale: note a ridosso dell'entrata in vigore della legge n. 353/1990*, in questa *Rivista*, 1993, 997.

« inesatte » o solo « parzialmente vere » — mai essendo affermato che tal articolo avesse a suo carico realizzato l'illecito diffamatorio penalmente od anche solo civilmente perseguibile — dalla trattazione della causa e dalle difese finali si palesa senza dubbio che la censura mossa dall'attore al direttore Pendinelli sta nel colpevole *ritardo* nell'aver dato corso, e solo *ope judicis*, alla rettifica ex art. 8, legge n. 47/1948 modif. (altrimenti ritenuta interamente riparatoria). E che il senso della riduzione del *petitum* conclusivo alle due domande (di accertamento della esistenza del diritto alla rettifica e di ristoro dei danni per sua tardiva esecuzione) sia esattamente quello di una consapevole *scelta* processuale, e non già di una mera dimenticanza, è in effetti reso evidente dalla lettura della difesa conclusiva dell'attore, là dove si evidenzia sia la « parzialità » ed « inesattezza » del testo 8 maggio 1991 sia la ingiustificata tardività della rettifica *omettendo in alcun modo di prospettare lesioni all'onore e/o alla dignità personale*. E ciò, del resto, in perfetta coerenza con l'istituto stesso della rettifica, quale disciplinato nell'art. 42 della legge n. 416/1981 di modifica dell'art. 8, legge n. 47/1948, che impone al direttore del periodico la pubblicazione — a certe condizioni ed entro precisi limiti — della *versione* del soggetto che si ritenga leso, al fine di consentire la civile formazione del « contraddittorio » innanzi ai lettori (*audiatur et altera pars*) e senza alcun intento di *riparare per equivalente* lesioni all'onore od al decoro cagionate dall'articolo in rettifica, se non nella misura in cui la diffusione della versione del « diffamato » possa contribuire a fare.

Così definito il *thema decidendi*, non può che esaminarsi, in primo luogo, la richiesta di conferma dell'ordinanza pretorile, richiesta meglio qualificabile come volta ad affermare il proprio *diritto* ad ottenere dal direttore Pendinelli la immediata pubblicazione della rettifica chiesta con racc. AR 14 maggio 1991, diritto contestato in comparsa dai convenuti con la sola affermazione afferente la estraneità, dal testo da rettificare, di attribuzione di « ...atti o pensieri o affermazioni... » di sorta. Il rilievo dei convenuti è, ad avviso del Collegio, inesatto, posto che « l'attribuzione di atti » è locuzione sufficientemente ampia da comprendere la inesatta (o ritenuta tale) attribuzione di veste processuale (imputato anziché parte lesa) o di « esiti processuali » (amnistia per questo o quel reato principale) al soggetto, sì da consentire a questi, che la ritenga (a torto od a ragione, non rileva) lesiva della sua dignità, di richiedere la pubblicazione della propria « verità ».

Ditalché, compresa la richiesta del Pizzuti nell'ambito applicativo dell'art. 8, e pacificamente sussistendo nella stessa i requisiti di forma previsti dalla legge, ne discende — come esattamente osservato dal Pretore nell'ordinanza 5 luglio 1991 — che i convenuti sono stati inadempienti all'obbligo di pubblicazione nei tempi e con le collocazioni di cui al comma 2-3-4 del cit. art. 8 modificato e che, pertanto, correttamente è stata emessa ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ., finalmente e compiutamente attuata con la pubblicazione del disposto pretorile (corrispondente al *petitum cautelare*) sul numero del 17 luglio 1991.

E tanto si provvede a dichiarare ed accertare.

Venendo, quindi, alla domanda avente contenuto patrimoniale e quindi alla richiesta — contestata *ex adverso* — di risarcire al Pizzuti Otello il danno derivante dal ritardo (dal 14 maggio 1991 al 17 luglio 1991) nella pubblicazione della dovuta rettifica, è d'obbligo preliminarmente rilevare che nella specie non può essere riconosciuto alcun risarcimento per « danno morale », posto che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 8

in esame (inottemperanza all'obbligo statuito per la rettifica) è pacificamente da ritenersi depenalizzata dall'art. 32, legge n. 689/1981 sì che, in forza degli artt. 185 cod. pen.-2059 cod. civ., nessuna *pecunia doloris* è da attribuirsi all'attore per la (sola) ipotesi di illecito dedotta in causa.

Venendo, quindi, alla valutazione sulla esistenza di danno patrimoniale risarcibile a favore del Pizzuti — quale effetto del cennato ritardo di tre mesi e tre giorni nella pubblicazione della chiesta e disattesa rettifica — osserva il Collegio che nessuna prova, nessun indizio, nessun concreto elemento valutativo sono stati dall'attore addotti a sostegno della sua pretesa.

Solo in conclusione, infatti, è adombrata la rilevanza della posizione professionale del Pizzuti — noto imprenditore operante in Umbria e residente in Abruzzo — posizione che, a suo dire, avrebbe non poco sofferto per la inesattezza della notizia sull'esito processuale (*causa petendi* risarcitoria, quest'ultima, abbandonata in conclusioni) e quindi per il ritardo nella « rettifica ».

Ma non scorge il Collegio qual nesso debba necessariamente porsi tra l'inesatta affermazione afferente il proscioglimento per amnistia del Pizzuti e credito professionale del medesimo, in guisa da ritenere quest'ultimo seriamente pregiudicato per la notizia stessa e, conseguentemente, per la tardività della precisazione.

E pare appena il caso di ricordare che l'aver invocato da parte attorea la determinazione equitativa del danno, non lo esimeva dall'addurre alcuni concreti elementi afferenti l'*an debeatur* o, quantomeno, le ragioni specifiche di una totale impossibilità di addurli (cfr. artt. 1226-2056 cod. civ.).

Né, ancora, pare pertinente il richiamo attoreo alla « correzione » di indirizzo apportato dal S.C. (SS.UU. 1 luglio 1992, n. 8085) alla necessità di prova di danno specifico in tema di responsabilità processuale aggravata, trattandosi di voce indennitaria né dedotta in causa né richiamabile per analogia (stante la peculiarità del regime delle presunzioni applicabili in materia di danno da azione o resistenza temeraria).

Tampoco è stato addotto, quale elemento sul quale invocare un apprezzamento indennitario equitativo, alcun danno alla « vita di relazione » dell'esponente, correlato alla alterazione della esatta « immagine » sociale del medesimo ed al colpevole ritardo nel ripristinarla tra i lettori del quotidiano.

In conclusione, ritiene il Collegio non offerta alcuna seria prova di danno patrimoniale quale effetto dei comportamenti denunziati.

Le spese — delle due fasi del giudizio — stante l'indubbio inadempimento del convenuto Pendinelli all'obbligo di dare immediato corso alla rettifica, non potranno che far carico sul medesimo, nessun profilo di responsabilità essendo emerso sul punto a carico dell'Editore della pubblicazione.

Dette spese si liquidano in dispositivo. Non è luogo a clausola

P.Q.M. — il Tribunale

1) a conferma dell'ord. Pret. Roma 5 luglio 1991 dichiara che Pendinelli Mario ebbe ad illegittimamente rifiutare la immediata pubblicazione della rettifica, sul quotidiano diretto, quale chiesta dal Pizzuti con racc. AR 14 maggio 1991;

2) rigetta le domande attoree di risarcimento danni;

3) condanna il Pendinelli — compensate le spese tra attore ed Editrice — a corrispondere al Pizzuti, per spese di lite, L. 2.100.000 + IVA e c.a. per la fase d'urgenza e L. 5.767.915 (come da notula) per la fase di cognizione ordinaria.